



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### **Ordinanza N 68/2020**

**Oggetto:** Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova.

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»).

**RICHIAMATA:**

L'Ordinanza in data 3 ottobre 2020 n. 65 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di La Spezia e del Comune di Genova"

**ATTESO CHE:**

il quadro epidemiologico dell'incidenza di casi di COVID-19 nei residenti del Comune di Genova in generale ed in particolare nei seguenti quartieri Centro Storico, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo mostra un significativo incremento dei contagi con conseguente necessità di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza;

**RITENUTO** pertanto di adottare nell'intero territorio del Comune di Genova misure:

- di chiusura delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L'attività di vendita è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
- di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È, comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio.

**RITENUTO** altresì che si connotino i presupposti per ulteriori misure di contenimento in alcune aree del Comune di Genova ed in particolare nel Centro Storico (con esclusione del Porto Antico) Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo come meglio definito in allegato 1;

Atteso che le misure già adottate nel Comune della Spezia hanno consentito una mitigazione del contagio;

Ritenuto pertanto nelle aree come sopra identificate di adottare le seguenti ulteriori misure restrittive come di seguito specificate:

- Divieto delle Attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- Divieto di Manifestazioni pubbliche e private;
- Divieto assoluto di assembramento;
- Chiusura dei centri culturale e sociali e circoli ludico ricreativi;

**RICHIAMATI :**

- l'assoluto divieto di assembramento in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico ed il rispetto del distanziamento sociale su tutto il territorio della Regione Liguria;
- l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale;

Sentito il Ministro della Salute

Per le motivazioni di cui in premessa

**ORDINA**

1. In tutto il territorio del comune di Genova sono adottate le seguenti misure:
  - a) di chiusura delle attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatici in appositi locali ad esse adibiti in modo esclusivo o prevalente. L'attività di vendita è inibita in tale modalità per qualsiasi genere merceologico;
  - b) di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari, delle medie e delle grandi strutture di vendita di alimentari dalle ore 21.00 alle ore 08.00 del giorno successivo. Possono restare aperte anche in tale fascia oraria le attività di cui sopra in cui sia garantito che non vengano vendute bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione. È, comunque, sempre ammessa la vendita tramite consegna a domicilio.
2. Nelle aree del Comune di Genova Centro Storico (con esclusione del Porto Antico), Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo come meglio definito in allegato 1 sono adottate le seguenti misure:
  - a) Divieto delle Attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  - b) Divieto di Manifestazioni pubbliche e private;
  - c) Divieto assoluto di assembramento
  - d) Chiusura dei centri culturale e sociali e circoli ludico ricreativi;
3. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno efficacia a partire dalle ore 12.00 del giorno 15.10.2020 fino alle ore 24:00 del giorno 13 Novembre 2020.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- al Ministero della Salute;
- al Prefetto di Genova;
- ai Sindaco di Genova ;

al Sindaco della Città Metropolitana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 14 ottobre 2020

Giovanni Toti  
